



Edizione di martedì 16 Dicembre 2025

CASI OPERATIVI

Agevolazioni IMU per i fabbricati rurali strumentali solo con idoneo classamento catastale
di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE INDIRETTE

Cause di decadenza dall'agevolazione "Prima Casa"
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CONTROLLO

GlitchZone 2025: la call per le start-up che puntano alla sicurezza del digitale. Domande entro il 20 dicembre 2025
di Giovanna Greco

ENTI NON COMMERCIALI

Affidamento degli impianti sportivi e art. 5, D.Lgs. n. 38/2021: l'ANAC restringe il perimetro del "diretto"
di Matteo Pozzi

IN DIRETTA

Il riporto a nuovo delle perdite in operazioni straordinarie
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Acconto IVA 2025: regole di calcolo e modalità di versamento
di Alessandro Bonuzzi

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Conferimento di azienda e conferimento di studio professionale: stessa disciplina?

di Amedeo Volpi di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

Agevolazioni IMU per i fabbricati rurali strumentali solo con idoneo classamento catastale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Alfa s.s. svolge attività di allevamento di animali.

La società possiede un fabbricato adibito a stalla, censito nella categoria catastale D/7; per tale fabbricato è possibile calcolare l'IMU facendo riferimento all'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

IMPOSTE INDIRETTE

Cause di decadenza dall'agevolazione "Prima Casa"

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



"Where your home
comes to life"

L'agevolazione "Prima Casa" rappresenta un **beneficio significativo per l'acquisto di immobili abitativi**, ma il suo mantenimento è strettamente vincolato al **rispetto di specifiche condizioni** stabilite dalla normativa. È importante sottolineare che la decadenza dal beneficio comporta l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria, oltre **all'irrogazione delle sanzioni del 30%**.

Le **cause di decadenza** sono principalmente elencate nel [comma 4, nota II-bis, all'art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986](#). Queste si suddividono in **2 macrocategorie**: la mancata osservanza dei requisiti dichiarati al **momento dell'acquisto e l'alienazione anticipata** dell'immobile acquistato con l'agevolazione. Una **terza causa**, introdotta successivamente, riguarda **l'obbligo di alienare un immobile preposseduto**.

Per quanto riguarda la **prima categoria**, la decadenza si verifica quando l'acquirente ha reso nell'atto di acquisto una **dichiarazione mendace relativa ai requisiti agevolativi**. L'esempio più comune riguarda la mancata tempestiva **variazione della residenza**. Infatti, per beneficiare dell'agevolazione è necessario che **l'immobile sia situato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la residenza**, o che quest'ultimo si impegni a stabilirla **entro 18 mesi dall'acquisto**. L'acquirente deve rendere tale dichiarazione di intenti nell'atto di acquisto, a pena di decadenza. Ai fini della prova, **sono rilevanti solo le risultanze anagrafiche, e non la situazione di fatto**.

Al momento dell'acquisto agevolato, l'acquirente dichiara di **non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge**, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune. La titolarità di tali diritti su un immobile oggettivamente o soggettivamente inidoneo all'uso abitativo **non rappresenta un ostacolo**, purché **l'immobile inidoneo non sia stato acquistato con le agevolazioni in precedenza**. Inoltre, l'acquirente deve dichiarare di **non essere titolare** (neppure per quote) su tutto il territorio nazionale di diritti (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) **su altra casa di abitazione già acquistata con le agevolazioni "Prima Casa"**.

La seconda **causa principale di decadenza è il trasferimento dell'immobile** acquistato con i benefici "Prima Casa", sia a titolo oneroso che gratuito, **prima del decorso di 5 anni dalla data**

di acquisto. La **decadenza per alienazione infra-quinquennale** può essere evitata **se il contribuente, entro 1 anno dall'alienazione, acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale**. È necessario che il nuovo immobile sia effettivamente **destinato ad abitazione principale**. Non è sufficiente, per evitare la decadenza, **l'acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di abitazione**, né l'acquisto di un terreno su cui costruire entro un anno, o un acquisto a titolo gratuito (successione o donazione). Non impedisce la decadenza **neanche la stipula di un contratto preliminare di compravendita**, in quanto tale atto ha solo **effetti obbligatori e non traslativi**. L'alienazione parziale di una porzione dell'abitazione prima del quinquennio determina una decadenza limitata al **valore della quota alienata**.

Riguardo ai diritti reali, la Cassazione ([n. 25863/2025](#)) ha chiarito che **non decade dall'agevolazione il contribuente che, prima del decorso dei 5 anni, dona il diritto di usufrutto sull'abitazione acquistata**, riservando a sé la corrispondente nuda proprietà. La Suprema Corte motiva questa decisione affermando che l'agevolazione compete anche per **l'acquisto della nuda proprietà**, integrando un "progetto abitativo meritevole". In questo caso, il contribuente **non perde la titolarità della proprietà**, ma si priva temporaneamente del **diritto di utilizzo diretto del bene**. Tuttavia, in senso opposto, l'Agenzia delle Entrate ([risposta a interpello n. 441/E/2022](#)) sostiene che la costituzione del diritto di usufrutto a tempo determinato sull'immobile **prima dei 5 anni produca la decadenza parziale**. Similmente, la cessione infra-quinquennale della sola nuda proprietà dell'immobile acquistato con l'agevolazione può determinare la **decadenza limitatamente al valore di essa**.

La **terza causa di decadenza si verifica quando il contribuente**, pur essendo ancora titolare di un'abitazione già acquistata con l'agevolazione "Prima Casa" (la "vecchia" prima casa), procede a un nuovo acquisto agevolato, ma **non adempie all'impegno di alienare il vecchio immobile**. Il termine per l'alienazione dell'immobile preposseduto (già acquistato con il beneficio) era di 1 anno, ma è stato **raddoppiato a 2 anni per gli acquisti operati dal 1° gennaio 2025** (e per i rogiti stipulati dal 1° gennaio 2024, per i quali il termine precedente non era scaduto). In caso di mancata alienazione **entro il termine di 2 anni, si verifica la decadenza dal beneficio**.

CONTROLLO

GlitchZone 2025: la call per le start-up che puntano alla sicurezza del digitale. Domande entro il 20 dicembre 2025

di **Giovanna Greco**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

In un contesto dove le **minacce informatiche diventano sempre più frequenti e sofisticate**, la **sicurezza digitale** è ormai un asset strategico – per le imprese, per le infrastrutture critiche, per la tutela dei dati personali. È in questa cornice che nasce la seconda edizione di GlitchZone: una call dedicata alle **start-up italiane della cybersecurity**, promossa da Scientifica Venture Capital in collaborazione con Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

GlitchZone si propone di **identificare soluzioni innovative** in una **serie di “verticali” tecnologici** – dalla crittografia all'intelligenza artificiale, dalla blockchain, alla **quantum computing**, passando per IoT, data science, robotica e tecnologie per la sicurezza – e di accompagnare **le start-up selezionate in un percorso strutturato volto alla validazione tecnologica**, allo sviluppo imprenditoriale e alla scalabilità.

Gli **obiettivi principali** di GlitchZone sono:

- **scoprire e accelerare start-up con potenziale dirompente in ambito cyber**, capaci di proporre soluzioni nuove per la protezione dei sistemi, la sicurezza dei dati, la difesa da attacchi e vulnerabilità;
- **sostenere lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale**, attraverso un percorso che unisce valutazione tecnica, mentoring, supporto strategico, **formazione e connessione** con investitori e stakeholder del settore;
- **rafforzare l'ecosistema italiano della cybersecurity**, contribuendo a creare un network nazionale di competenze, innovazione e imprese in grado di rispondere alle **sfide cyber su scala nazionale** e internazionale.

In sostanza, GlitchZone punta a trasformare **idee e prototipi in imprese strutturate**, sostenibili e competitive, capaci di incidere concretamente **sulla sicurezza digitale del Paese**.

La call si rivolge a:

- **start-up già costituite** con sede legale in Italia, regolarmente inquadrare e attive;

- team o **progetti in fase pre-constitutiva**, purché abbiano un'idea coerente con i verticali tecnologici indicati e siano disposti a costituire una società prima della fase di investimento.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare **requisiti di onorabilità, regolarità fiscale e contributiva**, e non superare i limiti previsti dal regime “*de minimis*” quando previsto.

L'intento è favorire **l'accesso al bando di realtà con potenziale**, ma senza strutture consolidate, valorizzando sia la **creatività che la rapidità di innovazione** tipica delle start-up.

GlitchZone **non si limita a un singolo ambito**: tra i progetti ammissibili rientrano quelli che sviluppano soluzioni tecnologiche nei seguenti settori:

- **cybersecurity vera e propria** – protezione infrastrutturale, sicurezza dei dati, difesa da attacchi informatici, vulnerabilità, threat detection;
- **intelligenza artificiale & data science** applicata alla sicurezza – analisi comportamentale, anomaly detection, uso di modelli ML/AI per prevenzione e protezione;
- **blockchain**, crittografia avanzata, soluzioni per l'identità digitale, sistemi decentralizzati sicuri;
- **tecnologie emergenti**: IoT, robotica, **quantum computing** – specialmente quando combinate con esigenze di sicurezza, protezione di reti, dispositivi connessi, **infrastrutture critiche**.

La call è pensata per chi vuole proporre soluzioni “disruptive”, cioè in grado di **anticipare le minacce cyber**, offrire **nuovi modelli di difesa** e adattarsi a un contesto in **rapida evoluzione tecnologica**.

Le **start-up selezionate da GlitchZone** possono accedere a un **pacchetto di agevolazioni e risorse significativo**:

- un **contributo a fondo perduto da parte dell'ACN pari a 50.000 euro** per la fase di validazione tecnologica;
- per le start-up che supereranno la fase di validazione e accederanno al percorso di sviluppo imprenditoriale, è prevista la **possibilità di ricevere fino a 150.000 euro** (in base al bando successivo di ACN) – a condizione che rispettino i **criteri di selezione**;
- in aggiunta, la possibilità di ottenere un ticket di investimento *extra* da parte di Scientifica Venture Capital (o uno dei suoi veicoli) **fino a 500.000 euro**, a beneficio delle start-up con maggiore **potenziale di scalabilità** e rilevanza di mercato;
- il percorso include anche **accelerazione personalizzata, mentoring, formazione specialistica**, networking strategico e visibilità internazionale, elementi fondamentali per chi punta a crescere rapidamente e affermarsi nel mercato cybersecurity.

Per la **fase di validazione** (prima tranche), il **contributo è erogato in “lump sum”**, senza

necessità di rendicontazione dei costi reali: basta il raggiungimento di risultati e milestone previsti.

Questo approccio semplificato rappresenta un'opportunità concreta, soprattutto per **team giovani o ancora privi di struttura societaria consolidata**: consente di sviluppare un proof of concept senza rischiare troppo.

La call è aperta fino alla **scadenza del 20 dicembre 2025**. Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite il sito ufficiale del progetto GlitchZone.

Per partecipare è necessario **compilare il form di candidatura**, allegando un pitch deck (max 10 MB) che descriva il progetto, la tecnologia, il modello di business e la roadmap.

Tra i requisiti essenziali:

- **sede legale in Italia;**
- **adesione a uno dei verticali tecnologici indicati;**
- **regolarità fiscale e contributiva;**
- rispetto dei **limiti del regime “de minimis”** per gli aiuti di Stato, ove applicabile.

La selezione delle start-up che accederanno al finanziamento e al percorso di accelerazione **avverrà con una Commissione dedicata nominata da ACN**, valutando criteri come rilevanza tecnologica, potenziale industriale, impatto economico e sociale.

Affidamento degli impianti sportivi e art. 5, D.Lgs. n. 38/2021: l'ANAC restringe il perimetro del “diretto”

di Matteo Pozzi

Master di specializzazione

Sport dilettantistico dopo la riforma: il punto per il 2026

Scopri di più

Il **Parere ANAC n. 33 dell'8 ottobre 2025** interviene su uno dei punti più delicati della Riforma dell'impiantistica sportiva: la reale portata dell'affidamento diretto previsto dall'[art. 5, D.Lgs. n. 38/2021](#). Dopo anni di **applicazioni non uniformi da parte degli enti locali**, l'Autorità ricostruisce un quadro interpretativo chiaro e coerente con il Codice dei contratti pubblici e con la normativa sui servizi pubblici locali. L'idea centrale è che l'[art. 5](#) non costituisce una **modalità alternativa o parallela alla gara**, ma **un'eccezione rigorosamente circoscritta** e utilizzabile solo in casi particolari, quando non si può attivare alcuna forma di selezione comparativa. L'ANAC sottolinea come la **gestione degli impianti sportivi pubblici debba essere letta alla luce di 3 normative** che operano congiuntamente:

- il D.Lgs. n. 38/2021, che disciplina la **costruzione e la riqualificazione degli impianti** e introduce forme di iniziativa privata;
- il D.Lgs. n. 201/2022, che qualifica la **gestione degli impianti** a rilevanza economica come servizio pubblico locale da affidare tramite procedure competitive; e
- il D.Lgs. n. 36/2023, che regola le **concessioni di servizi**, incluso il settore sportivo.

Poiché l'[art. 5](#) non contiene una deroga espressa al Codice, esso deve essere interpretato nel **rispetto dei principi generali di concorrenza**, imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la c.d. “gestione gratuita”. ANAC precisa che **la gratuità riguarda esclusivamente l'assenza del canone concessorio**, non la struttura economica complessiva del rapporto. L'operazione rimane infatti una concessione di servizi: l'affidatario realizza interventi di riqualificazione, **assume il rischio operativo e si remunera tramite i ricavi della gestione**. Si tratta, quindi, di un **contratto pubblico a titolo oneroso**, che rientra nel perimetro del Codice dei contratti. L'affidamento diretto è possibile solo in presenza di requisiti cumulativi stringenti:

- deve **esistere un'unica proposta**;
- il progetto deve riguardare **un impianto non più adeguato che necessita di interventi significativi**;
- la proposta deve perseguire **finalità di inclusione** e aggregazione sociale;

- l'intervento deve essere **sottosoglia UE**;
- l'interesse pubblico deve essere **motivato in modo puntuale**;
- la proposta deve essere **pubblicata preventivamente** per garantire trasparenza e consentire eventuali manifestazioni di interesse.

Se manca anche solo uno di questi elementi, l'ente deve ricorrere a una **procedura competitiva**. ANAC ricostruisce, inoltre, un ordine logico all'interno dello stesso D.Lgs. n. 38/2021: prima si applica l'[art. 4](#), che **prevede l'iniziativa privata con gara** e prelazione del promotore; poi l'[art. 6](#), che consente **la procedura comparativa con preferenza** premiale per ASD e SSD; solo in ultima istanza, e se vi è unicità della proposta, può operare l'[art. 5](#). Questo schema conferma che il Legislatore ha voluto offrire **strumenti di apertura al privato**, ma sempre all'interno di un **quadro concorrenziale**.

La posizione dell'ANAC è perfettamente allineata alla giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato l'illegittimità dell'[art. 5](#) in presenza di pluralità di proposte, e all'AGCM, che ha ribadito la **necessità di proteggere la concorrenza nel settore sportivo**. Per gli enti locali, il parere comporta un cambio di passo: **non è più possibile procedere con affidamenti diretti** basati su **prassi o consuetudini**; occorre pubblicare la proposta, verificare l'assenza di alternative, motivare in modo articolato l'interesse pubblico, verificare il rispetto del Codice e del D.Lgs. n. 201/2022. L'affidamento diretto, quindi, non è **uno strumento di semplificazione**, ma una **procedura eccezionale che richiede istruttorie** più approfondite rispetto alla gara. Per ASD e SSD, l'[art. 5](#) resta un'opportunità, ma richiede progetti completi, un piano economico-finanziario credibile e una chiara dimostrazione del **valore sociale dell'intervento**.

Crescerà **il ricorso alla finanza di progetto** e alle concessioni tradizionali, mentre **diminuirà lo spazio per affidamenti diretti non motivati**. Il Parere ANAC n. 33/2025 contribuisce, così, a **definire un modello equilibrato**: la gestione degli impianti sportivi resta ordinariamente soggetta a evidenza pubblica, mentre il diretto ex [art. 5](#) opera solo come eccezione, da applicare con cautela e trasparenza, a beneficio della **qualità degli impianti e dell'interesse pubblico**.



IN DIRETTA

Il riporto a nuovo delle perdite in operazioni straordinarie

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Acconto IVA 2025: regole di calcolo e modalità di versamento

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Entro il **29 dicembre 2025** (il 27 dicembre cade di sabato) i **contribuenti con partita IVA** sono tenuti a versare, laddove dovuto, l'**acconto IVA 2025**. L'obbligo riguarda la generalità dei **soggetti passivi d'imposta**, quindi, **imprenditori individuali, società di persone, società di capitali**, enti commerciali, lavoratori autonomi, Pubbliche amministrazioni, ecc..

L'acconto IVA va calcolato utilizzando **uno dei seguenti 3 metodi**:

- il metodo **storico**;
- il metodo **previsionale**;
- il metodo **effettivo**.

Sulla base del **metodo storico**, l'acconto IVA va calcolato in misura pari all'**88%** di una base di riferimento che varia a seconda della periodicità di liquidazione adottata. Va da sé che non sarà dovuta alcuna somma a titolo di acconto laddove la base di riferimento si sia chiusa a **credito**. Di contro, l'acconto IVA dovrà essere versato allorché la base di riferimento evidenzia un saldo a **debito**.

La **base di riferimento** è data:

- per i contribuenti **mensili**, dal saldo a debito della liquidazione del **mese di dicembre 2024**;
- per i contribuenti **trimestrali per opzione con saldo annuale a debito**, dal saldo a **debito della dichiarazione IVA relativa al 2024** (debito annuale + acconto), **senza che siano computati gli interessi dell'1%**;
- per i contribuenti **trimestrali per opzione con saldo annuale a credito**, dall'importo pari alla differenza tra l'acconto 2024 versato e il credito IVA emerso dalla **dichiarazione IVA relativa al 2024** (acconto – credito annuale);
- per i contribuenti **trimestrali speciali**, dal saldo a debito della **liquidazione del quarto trimestre 2024**.

In alternativa al metodo storico, il contribuente può decidere di commisurare l'importo

dell'acconto IVA 2025 dovuto su un dato **previsionale** avendo riguardo alle operazioni che si stima saranno riferibili all'ultimo mese o all'ultimo trimestre del 2025 e applicando poi a **tale risultato stimato la percentuale dell'88%**.

Chi opta per l'utilizzo di questo metodo deve fare attenzione affinché l'importo dell'acconto IVA dovuto sia **almeno pari** a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del **metodo storico** oppure, se inferiore, **all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre**, per il quarto trimestre o in sede di liquidazione IVA annuale. Se ciò non dovesse accadere si incorrerebbe in **sanzione**, proprio a causa dell'insufficiente versamento.

Il metodo **effettivo** è tale poiché con esso l'acconto è calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate ai fini IVA, ai sensi dell'[art. 6, D.P.R. n. 633/1972](#), nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno, mese o trimestre che sia, fino alla data del 20 dicembre. Dunque, ai fini del computo delle operazioni, assume rilevanza il momento di **effettuazione**.

In particolare, **con riferimento all'acconto IVA 2025**:

1. i **contribuenti mensili** devono considerare non solo le operazioni attive registrate ma anche le operazioni attive per le quali si è verificata l'**esigibilità** dell'IVA nel periodo **compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 20 dicembre 2025**;
2. i **contribuenti trimestrali** devono tener conto non solo delle operazioni attive registrate, ma anche delle operazioni attive per le quali si è verificata l'**esigibilità** dell'IVA nel periodo **compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 20 dicembre 2025**.

Il versamento dell'acconto IVA 2025 va effettuato mediante l'utilizzo del modello F24 con l'indicazione del codice tributo:

- “**6013**” per i **contribuenti mensili**;
- “**6035**” per i **contribuenti trimestrali**;

e dell'anno **2025** nel **campo periodo** di riferimento.

Si ricorda infine che:

- l'**importo dell'acconto** dovuto non deve essere maggiorato dell'**interesse** dell'1% dai contribuenti trimestrali;
- il versamento può essere effettuato con **compensazione** di crediti tributari disponibili. In caso di compensazione orizzontale per il pagamento dell'F24, i contribuenti sono tenuti a **utilizzare i servizi messi a disposizione** dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**).

Conferimento di azienda e conferimento di studio professionale: stessa disciplina?

di **Amedeo Volpi di MpO & Partners**

TRASFORMA IL TUO STUDIO IN STP
USUFRUENDO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE



L'introduzione dell'art. 177-bis nel TUIR, ad opera del D.Lgs. 192/2024, ha dato un impulso significativo alle operazioni di aggregazione tra professionisti, prevedendo un regime di neutralità fiscale per il conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti. La scelta del legislatore tributario, che avvicina il conferimento dello studio al conferimento d'azienda, ha però riaperto un tema classico: l'equiparazione sul piano fiscale non implica, di per sé, un'automatica equiparazione sul piano civilistico.

È proprio su questa linea di confine che si collocano le recenti massime del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (Q.A.20, Q.A.21, Q.A.22 e Q.A.23), destinate a orientare la prassi nell'individuazione della disciplina applicabile al conferimento di studi professionali in STP. Il contributo dei notai non traduce la norma fiscale in regole civilistiche, ma propone criteri di lettura utili a comprendere quando lo studio, in concreto, possa essere ricondotto al paradigma dell'azienda e quando, invece, resti un insieme di rapporti e beni conferiti secondo le regole ordinarie.

La Massima Q.A.20 affronta, infatti, la questione preliminare della natura dello studio professionale. Secondo i notai del Triveneto, lo studio può essere compatibile con il concetto civilistico di azienda nei casi in cui, richiamando l'art. 2238, comma 1, c.c., la prestazione professionale costituisca soltanto uno degli elementi di un'attività organizzata in forma di impresa. In termini più concreti, i notai indicano un criterio operativo: se l'organizzazione dello studio è in grado di generare un avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal titolare, allora può configurarsi il concetto di azienda; se, al contrario, il valore dello studio resta integralmente dipendente dalla persona del professionista e dal rapporto fiduciario, la qualificazione aziendale tende a non emergere. La massima, dunque, non afferma che ogni studio integri il concetto di azienda, ma suggerisce che l'esistenza di un avviamento autonomo rispetto al singolo professionista sia un indicatore rilevante per muoversi verso tale qualificazione.

Questo approccio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, nel tempo, ha riconosciuto la possibilità di configurare una "azienda professionale" quando il fattore organizzativo e l'entità

dei mezzi impiegati assumano una consistenza tale da attribuire allo studio una propria autonomia economica e funzionale, suscettibile di valutazione e di contrattazione. In questa prospettiva, l'attenzione non è tanto sul contenuto intellettuale della prestazione, quanto sul grado di organizzazione e sulla capacità dell'apparato organizzativo di produrre valore come complesso.

Le conseguenze applicative sono esplicitate dalla Massima Q.A.21, che collega la qualificazione "aziendale" dello studio alla disciplina del trasferimento d'azienda ex artt. 2557 e seguenti c.c. Se lo studio presenta le caratteristiche per essere considerato azienda, il conferimento in STP si colloca in quel perimetro, con gli effetti tipici: la continuità dei contratti non personali nei limiti previsti dalla legge, il regime di responsabilità per i debiti anteriori, nonché la prosecuzione dei rapporti di lavoro secondo l'art. 2112 c.c. etc. La massima in esame evidenzia anche il tema dell'avviamento, chiarendo che la sua valorizzazione è concettualmente distinta dalla clientela: la clientela, infatti, nell'attività professionale, resta legata al carattere fiduciario del rapporto e non può essere intesa come oggetto di trasferimento in senso pieno; l'avviamento, invece, è letto come qualità dell'organizzazione conferita, ossia come valore che deriva dalla struttura complessiva dello studio e dalla sua capacità di funzionare in modo efficiente e riconoscibile sul mercato.

La Massima Q.A.22 si pone sul versante opposto e descrive lo scenario in cui lo studio non presenti natura di azienda. In tal caso, secondo i notai, il conferimento non beneficia delle regole speciali della circolazione d'azienda e si applica la disciplina ordinaria del conferimento dei singoli beni e rapporti. Ne deriva, in termini generali, che il subentro nei contratti richiede ...

[continua a leggere...](#)